

Polizia cantonale

www.polizia.ti.ch

Annuncio per l'esercizio della prostituzione (art. 4 cpv. 2 e art. 5 LProst; RL 1.4.1.3)

Cognome

Nome

Cognome nascita

Data nascita

Passaporto /carta d'identità n°

Permesso svizzero / Notifica "90 giorni" n° SIMIC

Tassa per prestazioni della Polizia Cantonale

Regolamento concernente le tasse per prestazioni della polizia cantonale del 29 settembre 2016 (RL 1.4.2.1.2)

Art. 1 cpv. 1 lett. b) Tasse di cancelleria

tassa per la notifica dell'esercizio della prostituzione di cui all'art. 5
della legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001 fr. 100.-

Legge sulla Polizia del 12 dicembre 1989 (LPol; RL 1.4.2.1)

Art. 10 cpv 2a. Tasse, recupero spese e ricompense

Contro le tasse prelevate dalla polizia cantonale è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Legge sulla procedura amministrativa (LPamm; RL 3.3.1.1)

Art. 68 cpv. 1 Termine di ricorso

Il ricorso dev'essere presentato per iscritto all'autorità di ricorso entro 30 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata.

TASSA: CHF 100.-
(il presente formulario vale quale ricevuta di pagamento)

TIMBRO e FIRMA

DATA

Firma del richiedente

.....

.....